

Regolamento di Gestione Amministrativa del Consorzio Piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci

Articolo 1

Esercizi

Gli esercizi del Consorzio si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 2

Bilancio

Il Bilancio, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di norma entro la fine del mese di Aprile dell'anno di riferimento. Il medesimo è determinato in base al criterio di competenza dei componenti di costo e di ricavo del periodo interessato.

Art. 3

Investimenti e fonti finanziarie

Il programma degli investimenti e delle fonti di finanziamento, predisposto dal CdA ed approvato dall'Assemblea, deve prevedere, a fronte degli investimenti programmati e da realizzare nel corso dell'esercizio, le relative fonti di finanziamento che saranno reperite con:

- Autofinanziamento
- Contributi finalizzati alla realizzazione di particolari progetti erogati dagli enti consorziati o da altri soggetti pubblici o privati
- Mutui da contrarre con gli istituti di credito.

L'ordinaria gestione potrà anche essere finanziata attraverso anticipazioni a breve termine.

Art. 4

Il sistema amministrativo-contabile

Il Consorzio ha adottato un sistema informativo amministrativo-contabile autonomo che permette la rilevazione di tutte le operazioni di gestione compiute per il raggiungimento dell'oggetto consortile.

Art. 5

Deliberazioni relative al bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio dovrà essere sottoposto all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il medesimo si riferisce.

Il bilancio è composto dal bilancio d'esercizio, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, redatti a norma del codice civile.

L'Organo di Controllo dovrà fornire all'assemblea una relazione relativa alla corretta applicazione dei criteri di formazione del bilancio e se incaricato della revisione contabile dovrà altresì esprimere un giudizio sulla rispondenza del bilancio d'esercizio.

Art. 6

Gestione e principi del bilancio

Il bilancio deve essere redatto secondo quanto previsto dal Capo V, Tit. V, Sez. IX del Codice Civile.

Art. 7

Scritture obbligatorie

Il Consorzio deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

Libro giornale

Libro inventari

Registro delle sedute dell'Assemblea e relative deliberazioni

Registro delle sedute del CdA e relative deliberazioni

Registro delle sedute Collegio Revisori dei Conti

Il Consorzio deve altresì tenere ogni altra rilevazione di natura contabile o gestionale prevista da leggi speciali.

Art. 8 (?)

Cassa interna

Il Consorzio è dotato di un fondo di cassa, istituito per fronteggiare la necessità di piccole spese da effettuare in contanti, disciplinato dal 'Regolamento per le spese in contanti'.

Art. 9

Documentazione delle spese

Tutte le spese devono essere supportate da documentazione giustificativa e, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la regolare esecuzione di lavori (verbale di avvenuto collaudo o di prestazioni eseguite).

Art. 10

Libro degli inventari

Il libro inventario è composto dall'elencazione analitica delle componenti attive e passive dello stato patrimoniale, dal medesimo debbono inoltre risultare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

Art. 11

Richiami

Per tutto quanto qui non specificatamente previsto, si fa riferimento al Titolo V del Codice Civile.